



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9048 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Capasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli E Matteo Michele Angiò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar 22;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Concilio non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo:

del provvedimento relativo al giudizio di "non idoneità" alla prova concernente gli

accertamenti psico-fisici nel concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017 del Ministero dell'Interno con la motivazione "tratti narcisistici di personalità in soggetto con rigidità caratteriale a rilevanza clinica" ai sensi dell'art. 3, comma 5, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, N. 198, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il verbale redatto dalla Direzione Centrale di Sanità Servizio Operativo Centrale di Sanità - Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 29 maggio 2019;

con i motivi aggiunti presentati l'8 ottobre 2019;

della graduatoria finale pubblicata in data 13 agosto 2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che in esecuzione dell'ordinanza n. 5690/2019 del 10 settembre 2019, con cui la Sezione ha disposto una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione, ritenuta ostativa al servizio di polizia, la Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare ha depositato agli atti

del giudizio le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 26 settembre 2019, di cui al verbale in pari data, recante la seguente diagnosi “Attuale obiettività psichiatrica negativa” e il giudizio di insussistenza dei presupposti fondanti l’inidoneità al proseguimento dell’iter concorsuale;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso presenta consistenti elementi di fumus boni juris per cui, sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, si rende al contempo necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente medio tempore impugnato con i motivi aggiunti l’elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’allegato n. 2 del decreto n.333-B/12D.3.19/23922, pubblicato il 13 agosto 2019;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incumbente in questione;

RITENUTO di porre le spese di verifica, liquidate sulla base della nota della prefata Commissione Sanitaria di Appello del 26 settembre 2019, versata in atti di causa unitamente al verbale di verifica, nell’importo complessivo pari a € 500,00, a carico del Ministero dell’interno, siccome soccombente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

RITENUTO di rinviare invece al definitivo ogni determinazione sulle spese anche della presente fase alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza cautelare citata in premessa, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 6 ottobre 2020.

Liquida al verificatore la somma di euro 500,00, ponendola a carico del Ministero dell'interno, giusta quanto in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.